



# Comune di Gattico-Veruno

PROVINCIA DI NO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 166

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI DI RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI SU AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE ED AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE ELETTRICHE DI RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI SUGLI SPAZI PUBBLICI (POSTI AUTO)**

L'anno **duemilaventidue** addì **diciassette** del mese di **ottobre** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi prescritti:

Cognome e Nome	Presente
1. CASACCIO FEDERICO - Sindaco	Sì
2. CREVACORE GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. BACCHETTA PAOLO MARIA - Assessore	Sì
4. MALGAROLI FEDERICA - Assessore	Sì
5. PICINI JESSICA - Assessore	No
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA LORENZI DORELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CASACCIO FEDERICO, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Gattico-Veruno ritiene di valorizzare le politiche della mobilità sostenibile, quale esigenza e possibilità, per persone e merci, di muoversi sul territorio nelle migliori condizioni di rispetto dell'ambiente, del minore inquinamento, della sicurezza ed efficienza della mobilità;

### PRESO ATTO:

- che la Legge del 07/08/2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- che il “Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica” (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012), e suoi successivi aggiornamenti, definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- che la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) “sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- che la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-7698 del 12.10.2018 ha provveduto alla *“approvazione delle linee guida regionali per la realizzazione degli impianti dedicati alla ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica su suolo pubblico. Realizzazione della Piattaforma Regionale per la Mobilità elettrica. Paziale modifica alla DGR 34-3391 del 30.05.2016”*;
- che l'art. 57 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 *sulle “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020, tratta di *“Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici ”* e prevede che *“Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del*

*presente decreto, l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti” (comma 6);*

- che nella suddetta normativa sono indicate anche modalità, criteri e oneri per il rilascio dell'autorizzazione o convenzione per l'installazione di colonnine di ricarica elettriche, :

*“...omissis...*

**Art. 57. Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici**

*1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.*

*2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:*

*a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;*

*b) su strade private non aperte all'uso pubblico;*

*c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;*

*d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.*

*2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica.*

*3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.*

*4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.*

*5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente: « h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 ».*

*6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.*

*6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.*

*7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.*

*8. Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la*

concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse.

9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.

11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

12. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.

13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « ad esclusiva trazione elettrica, » sono inserite le seguenti: « ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici, ».

14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera.

(comma così modificato dall'art. 32-ter, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021)

14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione. (comma introdotto dall'art. 32-ter, comma 1, lettera b), legge n. 108 del 2021)

15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere efficacia.

16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente articolo. 16. Identico. 17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

...omissis...";

**RITENUTO** pertanto opportuno prevedere criteri e modalità per una funzionale, ordinata ed efficace distribuzione del servizio agli utenti e assegnazione agli operatori delle postazioni delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici o ibridi sul suolo pubblico (posti auto);

OSSERVATO in proposito:

- che le colonnine di ricarica dei autoveicoli elettrici sono caratterizzate da alta tecnologia e possono essere installate solo da operatori con specifica competenza nel settore energetico;
- che si rende opportuno indicare indirizzi per la gestione generale della collocazione delle colonnine elettriche su aree pubbliche di parcheggio di proprietà del Comune di Gattico-Veruno o d'uso pubblico regolamentate dal Comune di Gattico-Veruno;
- che i suddetti indirizzi dovranno altresì considerare l'effettiva capacità attuale della rete elettrica di garantire la possibilità di allacciamento elettrico dei nuovi punti di ricarica degli autoveicoli;

PRESO ATTO della documentazione progettuale ed amministrativa redatta dal servizio urbanistica – edilizia privata dell'ufficio tecnico comunale e costituita da:

- proposta di piano di localizzazione delle principali stazioni di ricarica, elaborato sulla base del livello di migliore ed agevole accessibilità pubblica ed infrastrutturazione elettrica delle aree;
- bozza di avviso pubblico per l'individuazione di operatori interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine elettriche di ricarica di autoveicoli elettrici o ibridi sugli spazi pubblici (posti auto);

RITENUTA la suddetta documentazione meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse inerente il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione ed incentivazione della mobilità elettrica sul territorio comunale, sia per quanto concerne la localizzazione delle aree in funzione del livello di accessibilità pubblica ed infrastrutturazione elettrica che per quanto concerne l'adozione di uno specifico avviso pubblico per l'individuazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e trasparenza;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile area urbanistica – edilizia privata ai sensi dell'art. 49 D. Lgs n. 267/2000 e smi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile area finanziaria ai sensi dell'art. 49 D. Lgs n. 267/2000 e smi;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che quanto riportato in premessa viene assunto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il piano di localizzazione delle stazioni di ricarica autoveicoli elettrici su aree pubbliche del territorio comunale di Gattico-Veruno, elaborato dal servizio urbanistica – edilizia privata dell'ufficio tecnico comunale ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il piano di localizzazione delle stazioni di ricarica autoveicoli elettrici su aree pubbliche del territorio comunale di Gattico-Veruno approvato al precedente punto 2) costituisce l'elenco di luoghi di prioritario interesse per l'Amministrazione Comunale, restando pertanto aperta la possibilità di autorizzare eventuali altre stazioni su suolo pubblico dove l'operatore gestore degli impianti, da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica secondo quanto di seguito indicato nel presente provvedimento, individui e motivi una significativa presenza e domanda di veicoli a trazione elettrica o ibrida che necessitano di

ricarica durante la sosta, soprattutto con il continuo e progressivo aumento degli stessi veicoli elettrici e ibridi;

- 4) di approvare, ai sensi del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n.120 del 11/09/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni"), l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, dando atto che tale esenzione è estesa anche all'occupazione di eventuali aree pubbliche che risultino necessarie per la realizzazione di cabine di trasformazione dell'energia elettrica da destinare alle colonnine in progetto;
- 5) di approvare la bozza di avviso pubblico per l'individuazione di operatori interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine elettriche di ricarica di autoveicoli elettrici o ibridi sugli spazi pubblici (posti auto), dando espresso mandato al responsabile del servizio urbanistica-edilizia privata ai fini della pubblicazione della stessa ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti ed attuativi, dando atto che tale avviso afferisce ad una concessione di suolo pubblico ad operatore che svolge attività economica in completa autonomia pertanto tale concessione è da ritenersi esclusa dall'applicazione del D. Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 164 dello stesso decreto.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000 e smi.

**Parere di regolarità tecnica:**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio  
F.to : dott. urb. Marco Chiera

Gattico-Veruno, li 17.10.2022

.....

**Parere di regolarità contabile:**

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio finanziario  
F.to : dott.ssa Elena Dessilani

Gattico-Veruno, li 17.10.2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to : CASACCIO FEDERICO

Il Segretario Comunale  
F.to : DOTT.SSA LORENZI DORELLA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ *Registro Pubblicazione*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/01/2023 al 27/01/2023 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gattico-Veruno, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to:DOTT.SSA LORENZI DORELLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA LORENZI DORELLA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000)

Gattico-Veruno li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA LORENZI DORELLA